



Comune di
Montecatini Val di Cecina

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Capo I - Disposizioni generali

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 - AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Capo II - Disciplina della pubblicità

ARTICOLO 4 - DISCIPLINA GENERALE

ARTICOLO 5 - DIVIETI DI INSTALLAZIONE E DI EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE

ARTICOLO 7 - TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

ARTICOLO 8 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

ARTICOLO 9 - PROCEDURE

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

Capo III - Il piano generale degli impianti pubblicitari

ARTICOLO 11 - CRITERI GENERALI

ARTICOLO 12 - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ ESTERNA

ARTICOLO 13 - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I – Disciplina generale

ARTICOLO 14 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

ARTICOLO 15 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

ARTICOLO 16 - DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

ARTICOLO 17 - CATEGORIA DELLE LOCALITA' - MAGGIORAZIONE

ARTICOLO 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ARTICOLO 19 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO – RISCOSSIONE COATTIVA

Capo II - Imposta sulla pubblicità - Disciplina e tariffe

ARTICOLO 20 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

ARTICOLO 21 - SOGGETTO PASSIVO

ARTICOLO 22 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

ARTICOLO 23 - DICHIARAZIONE

ARTICOLO 24 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

ARTICOLO 25 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

ARTICOLO 26 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Capo III – Il servizio delle pubbliche affissioni

ARTICOLO 27 – FINALITA' DEL SERVIZIO

ARTICOLO 28 – SPAZI PER AFFISSIONI

ARTICOLO 29 – PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO

ARTICOLO 30 – MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 31 – NORMA DI RINVIO

ARTICOLO 32 – ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE - MANCANZA DI SPAZI DISPONIBILI

Capo IV – Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe

ARTICOLO 33 – TARIFFE – APPLICAZIONE E MISURA

ARTICOLO 34 – TARIFFA – RIDUZIONI

ARTICOLO 35 – ESENZIONI DAL DIRITTO

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I – Sanzioni – interessi – recuperi - rimborsi

ARTICOLO 36 – SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

ARTICOLO 37 – IMPORTI MINIMI PER RECUPERI

ARTICOLO 38 - RIMBORSI

ARTICOLO 39 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Capo II – Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 40 – ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, contenuta nel Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del citato Decreto legislativo, anche mediante rinvio ad altri regolamenti o strumenti di pianificazione comunali.

2) Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e "diritto" si intendono, rispettivamente, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

3) Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di accertamento e di riscossione dell'imposta e del diritto, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Ambito territoriale di applicazione e normative di riferimento

1) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione della pubblicità, di cui all'art. 1, su tutto il territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dagli articoli da 47 a 59;
- d) dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dagli articoli 49, 153, 162, 168;
- e) dalla Legge 18 marzo 1959 n. 132 e dall'art. 10 della Legge 5 dicembre 1986 n. 856;
- f) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Articolo 3 - Modalità di gestione del servizio

- 1) Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione (anche coattiva) dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni sono affidate dal Comune di Montecatini Val di Cecina alla società affidataria del servizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 5, lettera c del D.Lgs. 446 del 1997 e dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.
- 2) La società di cui al comma precedente è il soggetto gestore dell'imposta sulla pubblicità, e ad essa sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione della medesima imposta.
- 3) Lo svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni, è effettuata dal Comune in economia diretta, comprensivo della gestione e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni.
- 4) La società incaricata cura l'incasso e la rendicontazione al Comune dell'entrata in questione, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa, nei termini di legge ed ove sia necessario, i tempi di riversamento nella tesoreria del comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge dal regolamento, o da altre norme rilevanti.

Il ricevimento delle domande, l'istruttoria e il rilascio del provvedimento finale è effettuato dal Comune, con successiva comunicazione del rilascio alla società affidataria del servizio ai sensi del combinato disposto

dell'art. 52, comma 5, lettera c del D.Lgs. 446 del 1997 e dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.

Capo II - Disciplina della pubblicità

Articolo 4 - Disciplina generale

1) Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda, devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento e dagli altri regolamenti comunali, dal Piano generale degli impianti pubblicitari, ove esistente, nonché dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2) In conformità a quanto dispone la Legge n. 132/1959, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali e statali, nonché su veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

3) Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente, o comunque installati in violazione delle disposizioni di cui al comma 1) devono essere rimossi, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 e dall'art. 37 del presente Regolamento.

4) Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente, o comunque effettuate in violazione delle disposizioni di cui al comma 1), devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti di Polizia Municipale, nonché delle altre forze di polizia.

5) Si applicano per le violazioni di cui ai precedenti commi le sanzioni amministrative previste dal citato art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 37 del presente Regolamento.

Articolo 5 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

1) Nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici, indicati nell'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004, è vietato e non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito ed in prossimità dei beni sopra indicati, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo con i valori paesaggistici degli immobili od aree soggetti a tutela.

2) Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sui muri di cinta e nelle zone di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e di luoghi di culto, o in prossimità di tali edifici o luoghi, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito o in prossimità di edifici o luoghi di interesse storico e artistico, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo con l'aspetto, il decoro ed il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

3) Nelle località di cui al comma 1) e sul percorso d'immediato accesso agli edifici ed opere di cui al comma 2) può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione, di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del D.P.R. n. 495/1992.

4) Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, fuori dei centri abitati, si applicano i divieti posti dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle norme contenute nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.1992, e successive modificazioni ed integrazioni. All'interno dei centri abitati si applicano le norme del presente Regolamento.

Si osserva la delimitazione del centro abitato, effettuata ai sensi dell'art. 4 del Nuovo Codice della Strada, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 02/07/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

5) Oltre che nei casi indicati al comma 2), la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è vietata nelle Vie e Piazze di interesse storico o architettonico.

6) Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e riposo, scuole, luoghi di culto, cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica, dalle ore 17:00 alle ore 9:00.

7) Agli impianti, ai mezzi pubblicitari, ed alle altre forme di pubblicità vietate dal presente articolo, si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni richiamati dal precedente articolo 4, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004, a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 6 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1) L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, ai sensi dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle norme di attuazione contenute nel relativo Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

2) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non possono superare la superficie di mq. 18 ciascuno, all'interno dei centri abitati; fuori dei centri abitati, non devono superare la superficie massima di mq. 6. Le insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati possono raggiungere la superficie di mq. 20. Si applicano le disposizioni in materia previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari e dal Regolamento Edilizio Comunale.

3) La superficie complessiva degli impianti destinati alla pubbliche affissioni non potrà superare i mq. previsti nel piano degli impianti delle pubbliche affissioni, ove esistente

4) Le caratteristiche ed i materiali dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono disciplinate dal Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta e dalle norme in materia del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. Le tipologie di impianti per le pubbliche affissioni sono disciplinate dal Piano degli impianti di pubbliche affissioni, ove esistente.

5) Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati deve essere effettuato nel rispetto delle distanze minime, nonché dei divieti, di cui all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, ed agli articoli 51 e 52 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché in conformità alle previsioni del Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta.

6) Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dagli ulteriori regolamenti e piani approvati dal Comune.

7) Le disposizioni relative alle distanze minime, ed il divieto di posizionamento in curva, previsti dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli. Fuori dei centri abitati dovrà essere comunque rispettata una distanza non inferiore a mt. 3 dal limite della carreggiata

8) Gli impianti pubblicitari dovranno essere installati da Ditte regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. L'installazione dovrà garantire il rispetto delle normative, di cui ai commi precedenti, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada; dovrà inoltre essere stipulata dall'interessato polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura del periodo di esposizione.

9) Gli impianti a messaggio variabile devono avere un periodo di variabilità non inferiore a 10 secondi, se posti in senso trasversale al senso di marcia dei veicoli.

10) Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi da parte di cartelli o altri mezzi pubblicitari può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2. La tipologia, le caratteristiche e la collocazione degli impianti parapetonali dovranno rispettare le normative previste dal Regolamento edilizio e dai rispettivi piani attuativi.

Articolo 7 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1) Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. n. 507/1993, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2) La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, e con manifesti.

Per le definizioni si fa riferimento a quelle effettuate dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente Regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, nei casi e nei modi previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta.

3) La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come di seguito indicato:

- A) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- B) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, nonché, nei casi di cui alla precedente lettera a), le disposizioni in materia di pubblicità itinerante previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta.

4) La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

5) E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6) La pubblicità varia comprende:

- a. la pubblicità effettuata mediante striscioni,;
- b. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime, definita "pubblicità da aeromobili";
- c. la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante";
- e. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

8) E' vietato il lancio o getto dei volantini. Il volantaggio potrà essere effettuato solo tramite consegna a mano o apposizione nelle cassette delle lettere.

9) Fatto salvo il divieto previsto dall'art. 5, comma 6, del presente Regolamento, la pubblicità fonica è consentita, sia fuori che dentro i centri abitati, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30.

Articolo 8 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, con l'osservanza, ove applicabili, delle prescrizioni contenute nel Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta.

2) Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, posti fuori dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. All'interno dei centri abitati, l'installazione di pannelli luminosi, aventi le caratteristiche di cui al comma 4) del precedente articolo 7, è soggetta alle medesime disposizioni, nonché, ove applicabili, alle disposizioni di altri regolamenti comunali in materia.

Articolo 9 - Procedure

1) Il rilascio delle autorizzazioni per il posizionamento e l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati, lungo le strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate od in vista di esse, è di competenza del Comune, ai sensi delle disposizioni stabilite dall'art. 53 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, nei casi e secondo le modalità previste dai commi sottostanti, o da altre norme o atti comunali da essi richiamati o che interverranno in tale materia.

2) Il rilascio delle autorizzazioni per il posizionamento e l'installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, nei centri abitati, è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario, se la strada è statale, regionale o provinciale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Nuovo Codice della Strada; si applicano i commi sottostanti circa i casi in cui è necessaria l'autorizzazione e le modalità per il rilascio.

3) L'autorizzazione, di cui ai commi 1) e 2), è necessaria quando l'effettuazione della pubblicità comporta la messa in opera di strutture e/o manufatti, sia precari che a carattere permanente, ed anche la semplice decorazione di facciate di palazzi, muri o altre superfici; in tali casi la dichiarazione di inizio pubblicità, di cui all'art. 23 del presente Regolamento, dovrà riportare anche gli estremi dell'autorizzazione rilasciata o, se del caso, della Denuncia di Inizio Attività. Il Comune attribuisce le funzioni autorizzatorie in materia alla società, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, incaricata della gestione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni. Si applicano, in ogni caso, le norme previste dal Regolamento comunale per la disciplina delle procedure autorizzative per impianti pubblicitari.

4) Il posizionamento e l'installazione di insegne e targhe, relative ad attività commerciali, artigianali, industriali, di servizi, professionali ed altro, anche se esenti dall'imposta sulla pubblicità, sono subordinati al rilascio di specifica Autorizzazione Edilizia, od alla presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), nei casi previsti dalla vigente normativa edilizia. Il soggetto interessato presenta presso il Comune richiesta di Autorizzazione, oppure D.I.A., compilando gli appositi moduli predisposti dal Servizio, unitamente alla documentazione richiesta dal Regolamento Edilizio. Nel caso l'installazione riguardi edifici vincolati, l'interessato dovrà richiedere anche il parere all'Ente preposto alla tutela del vincolo.

5) Non è richiesta autorizzazione per l'effettuazione della pubblicità itinerante, fatti salvi gli obblighi per l'adempimento dell'imposta sulla pubblicità ed il rispetto di quanto previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione, nonché delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, richiamate al comma 3) dell'articolo 7 del presente Regolamento.

6) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari possono essere destinati alla pubblicità permanente e a quella temporanea, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, commi 1 e 2.

I mezzi pubblicitari installati presso un esercizio commerciale possono essere autorizzati solo per propagandare iniziative, limitate nel tempo, quali svendite, saldi, ecc., già comunicate al Servizio comunale competente, in base alla normativa vigente in materia.

Le insegne provvisorie debbono essere rimosse non appena installata l'insegna permanente.

Tutte le variazioni che comportino modifiche nella misura dell'imposta o nella tipologia della pubblicità effettuata obbligano il soggetto passivo dell'imposta a presentare una nuova dichiarazione di pubblicità ed a corrispondere l'eventuale conguaglio su quanto pagato per la precedente dichiarazione, nonché a munirsi delle autorizzazioni eventualmente necessarie per il tipo di pubblicità che si intende effettuare.

7) L'installazione degli impianti per le pubbliche affissioni è disciplinata dall'art. 13 del presente Regolamento e dal relativo Piano.

Articolo 10 - Obblighi dei soggetti autorizzati

- 1) E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere a sue spese alla rimozione in ogni caso in cui venga meno il titolo autorizzatorio, ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza, previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune, e comunque senza ritardo per ragioni di sicurezza. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione, con oneri a carico dei responsabili.
- 2) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.
- 3) Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segnali orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

CAPO III- IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 11 - Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.

3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio comunale.

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il

progetto del piano può essere sottoposto a parere preventivo della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Superato tale termine, trattandosi di parere preventivo facoltativo, il Consiglio Comunale può provvedere all'adozione del Piano anche in assenza di parere. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Articolo 12 - Impianti per la pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.

3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la Installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario:

- a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
- b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
- c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

5. Il piano comprende:

- a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno o dall'esterno.
- b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993.

Articolo 13 - Impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2006, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 1925 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 118 , proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti (1).

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

- a) mq 20 , pari al 10 % è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b) mq 140, pari al 70 % è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- c) mq . 40, pari al 20 % è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) stendardi porta manifesti;
- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di *Montecatini Val di Cecina* - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione.

6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.

7. L' installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
- b) l'ubicazione;

- c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
- d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e cherificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità aentra in vigore dal 1 ° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano veccertate.

11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuita soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il perio do per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I - Disciplina generale

Articolo 14 - Applicazione dell'imposta e del diritto

- 5) 1) In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. n. 507/1993 e del presente Regolamento, l'effettuazione, sul territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina, della pubblicità esterna è soggetta ad una imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune, tramite la società affidataria del servizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 5, lettera c del D.Lgs. 446 del 1997 e dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.

Articolo 15 - Classificazione del Comune

- 1) Il Comune di Montecatini Val di Cecina risulta collocato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, nella Classe V (quinta) –
- 2) Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il termine indicato nell'articolo seguente, disponendo contestualmente l'adeguamento delle tariffe.

Articolo 16 - Deliberazione delle tariffe

- 1) Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a), della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, le tariffe dell'imposta e del diritto sono deliberate dalla Giunta Comunale, su proposta del Servizio Finanze entro il 31 dicembre di ogni anno o comunque entro il termine

eventualmente difforme stabilito per l'approvazione del bilancio comunale e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno; in caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

2) Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Comune al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993; una copia deve altresì essere trasmessa, senza ritardo, al soggetto incaricato della gestione del servizio pubblicità e affissioni, ai fini della applicazione delle tariffe stesse.

Articolo 17 - Categoria delle località - Maggiorazione

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le località del territorio del Comune, classificato nella Classe V, sono IN UNICA CATEGORIA

Articolo 18 - Funzionario responsabile

1) Il soggetto gestore del servizio, ove specificatamente incaricato, provvede alla designazione di un funzionario responsabile, al quale, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993, sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi, e svolge le altre funzioni ed attività previsti dalla legge.

2) Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative.

3) Viene comunque individuato un dipendente del Comune di Montecatini Val di Cecina avente le stesse funzioni e compiti richiamati dai commi precedenti.

Articolo 19 - Pagamento dell'imposta e del diritto – Riscossione coattiva

1) L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta, in unica soluzione, entro il 31 marzo di ogni anno. L'Amministrazione Comunale, mediante la deliberazione annuale per l'approvazione delle tariffe, può stabilire il differimento di tale scadenza.

2) Qualora l'importo annuale sia superiore a Euro 1.549,37, il pagamento può essere effettuato in quattro rate, con scadenze: 31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31 dicembre. Nei casi di proroghe, di cui al precedente comma 1), con la stessa deliberazione sono fissate le scadenze per il pagamento rateizzato, fermo rimanendo il numero di rate, come sopra prevista.

3) Fermi rimanendo i termini per i versamenti dell'imposta sulla pubblicità annuale, di cui ai precedenti commi 1) e 2), resta fissato al 31 gennaio di ogni anno il termine per la presentazione della denuncia di cessazione o di variazione, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993; in caso di mancata presentazione della denuncia entro tale data, la pubblicità si intende prorogata per l'anno in questione.

4) Il soggetto gestore invia, in tempo utile per la scadenza, avvisi di pagamento con i bollettini per il versamento, ma l'obbligo di pagamento entro l'anzidetta scadenza sussiste anche in caso di mancato o tardivo recapito degli avvisi.

5) Per il primo anno di presentazione della dichiarazione della pubblicità, e nei casi di presentazione tardiva, il pagamento dell'imposta, con gli altri eventuali oneri accessori, deve essere effettuato entro i termini indicati nell'avviso di pagamento. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione, alla quale deve essere allegata copia della ricevuta di versamento. Per la pubblicità ordinaria, la pubblicità ordinaria con veicoli e la pubblicità con pannelli luminosi, se la durata è superiore a tre mesi, si applica la tariffa annua, fermo rimanendo quanto stabilito nella frase precedente.

6) Negli anni successivi a quello della dichiarazione, la ricevuta di versamento è conservata dal soggetto d'imposta, per essere esibita per eventuali controlli.

7) Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere contestuale alla richiesta del servizio, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 507/1993; pertanto, copia della ricevuta di versamento dovrà essere esibita e consegnata al momento della richiesta del servizio al soggetto gestore, che provvederà ad allegarla alla richiesta di commissione, mentre l'originale rimarrà in possesso del committente

8) Il pagamento dell'imposta e del diritto a favore del soggetto gestore del servizio può essere effettuato:

1.) presso gli sportelli postali tramite versamento su c/c postale intestato a Società affidataria della riscossione;
- b) presso la sede di Società affidataria della riscossione con contanti, assegno circolare oppure con bancomat (escluso postamat), senza commissioni;
- c) on-line sul sito www.poste.it, tramite Banco posta, carta di credito o carta Postepay;
- d) tramite servizio T-SERVE, presso tutti i punti convenzionati.

9) La riscossione coattiva dell'imposta è effettuata da Società affidataria della riscossione con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.4.1910 n. 639, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.

10) I crediti relativi all'imposta ed al diritto hanno privilegio generale sui beni mobili del creditore, subordinatamente a quelli dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

11) Il limite di esenzione per i versamenti ordinari dell'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni è fissato in € 3.00.

Capo II - Imposta sulla pubblicità – Disciplina e tariffe

Articolo 20 - Presupposto dell'imposta

1) E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2) Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli ai quali si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni, anche se con pagamento del biglietto.

3) Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 21 - Soggetto passivo

1) Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso. Lo stesso soggetto è tenuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione iniziale della pubblicità e delle eventuali variazioni della stessa; l'eventuale avviso di accertamento d'ufficio o di rettifica è notificato nei suoi confronti; altresì è destinatario degli atti e procedure per la riscossione coattiva di imposte, accessori e spese.

2) E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Nei casi in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, ovvero quando il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia dato esito negativo, viene notificato l'avviso di accertamento al soggetto indicato nel periodo precedente, che è altresì destinatario degli atti e delle procedure per il recupero dell'imposta, accessori e spese.

Articolo 22 - Modalità di applicazione dell'imposta

- 1) Per le modalità di applicazione dell'imposta si applicano le disposizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.
- 2) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato; le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano, parimenti per eccesso, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione dell'imposta per superfici inferiori ai trecento centimetri quadrati.
- 3) Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale misura piana minima in cui sono comprese.
- 4) Agli effetti del calcolo della superficie imponibile, i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
- 5) La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico si intende autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
- 6) Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e si applicano sulla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 23 - Dichiarazione

- 1) Il soggetto passivo di cui al precedente articolo 21 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, alla presentazione al soggetto gestore, su apposito modello, della dichiarazione di inizio pubblicità, anche cumulativa.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità, che comporti modifica dell'imposta applicabile. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta, rispetto a quanto pagato per lo stesso periodo sulla base della precedente dichiarazione, è allegata copia della ricevuta di versamento.
- 3) La dichiarazione per la pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, da cui derivi un diverso ammontare dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

Articolo 24 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

- 1) Entro due anni dalla data in cui è stata – o avrebbe dovuto essere presentata – la dichiarazione di cui al precedente articolo, il soggetto gestore procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, mediante apposito avviso, notificato al soggetto passivo, di cui al precedente articolo 21, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2) L'avviso è motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. L'avviso contiene l'indicazione delle tariffe applicabili, in relazione al soggetto interessato ed alla fattispecie in questione, in base a quelle approvate dalla Giunta Comunale per le annualità oggetto dell'avviso stesso; le norme del presente Regolamento, eventualmente richiamate nell'avviso, sono riprodotte nel loro contenuto essenziale mediante l'indicazione del numero e dell'oggetto degli articoli che le contengono.
- 3) Nell'avviso devono, inoltre, essere indicati:
 - l'ufficio che ha emesso l'atto, il suo indirizzo, l'orario di servizio, i numeri di telefono e fax;
 - il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario;

- l'importo dell'imposta, o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni tributarie dovute, degli interessi, nonché delle eventuali spese di notifica a carico del destinatario, il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica, entro cui effettuare il pagamento e le modalità del medesimo, nonché il termine e le modalità per l'adesione all'accertamento;
- il termine e le modalità per l'eventuale proposizione del ricorso e la Commissione tributaria competente, in conformità al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546;
- le modalità per la presentazione di eventuale richiesta di riesame in autotutela dell'avviso, indirizzata al funzionario responsabile per la gestione dell'imposta, senza che ciò comporti sospensione o interruzione dei termini per il ricorso giurisdizionale, di cui al punto precedente.

4) Gli avvisi di accertamento e di rettifica sono sottoscritti dal rappresentante designato dal soggetto gestore; è possibile effettuare l'indicazione a stampa del suo nominativo, al posto della firma autografa, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995.

5) A carico dei destinatari degli atti tributari si applica il rimborso delle spese sostenute per l'emissione e la notifica degli stessi, nella misura determinata dal Comune.

Articolo 25 - Riduzioni dell'imposta

1) La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 507/1993:

- a) per la pubblicità – con le caratteristiche e le finalità di cui alle lettere b) o c), comma 3), dell'art. 20 del presente Regolamento – effettuata da: comitati, associazioni, fondazioni, e da ogni altro ente senza scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2) Alla pubblicità realizzata attraverso mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni indicati nel comma 1), anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista nel suddetto comma. Tale riduzione non si applica, pur in presenza dei requisiti di cui al comma 1), in relazione ai mezzi che contengono anche messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura.

3) I requisiti soggettivi previsti alla lettera a) del comma 1) sono dichiarati dall'interessato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, l'interessato è invitato dal Funzionario responsabile a produrre la documentazione ritenuta necessaria, fissando un congruo termine per adempiere. La dichiarazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto, in caso di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4) I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1) sono, per quanto possibile, verificati direttamente dal soggetto gestore attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto passivo dichiara, con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti, e spettacoli a quelle previste dalla norma regolamentare sopra citata, che dà diritto alla riduzione dell'imposta.

Articolo 26 - Esenzioni dall'imposta

1) Spetta l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per:

- a) la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché per i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, ad esclusione delle insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli, di cui all'art. 7, comma 3) del presente Regolamento;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2) Ai sensi dell'art.17, comma 1 bis del D.Lgs. n. 507/1993, aggiunto dall'art. 10, comma 1 lett. c), della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, l'imposta non è inoltre dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai sensi dell'art. 2 bis del Decreto Legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito in legge con Legge n. 75 del 24 aprile 2002, per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a metri quadrati 5 l'imposta è dovuta per l'intera superficie; in caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta, ove la superficie complessiva delle insegne non superi il limite di metri quadrati 5. Si intende per insegna di esercizio la scritta di cui all'art. 47, comma 1, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. Si intendono escluse dalla presente esenzione le *preinsegne*, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività.

3) Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, non è dovuta l'imposta per l'indicazione, su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, qualora apposta non più di 2 volte e purché ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 507/1993, aggiunto dalla Legge 27 febbraio 2002 n.16, l'imposta non è altresì dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

4) Ai fini delle esenzioni di cui al presente articolo, l'attività esercitata, ove rilevante a tale fine, è quella risultante dalle autorizzazioni rilasciate da uffici pubblici, o dalle comunicazioni di inizio attività ad essi presentate dagli interessati, od accertata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

5) L'esenzione dall'imposta prevista per la pubblicità effettuata in via esclusiva dagli Enti pubblici territoriali compete a tali Enti solo per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

6) I comitati, le associazioni, fondazioni, ed ogni altro Ente che non persegua scopi di lucro, ai fini dell'esenzione prevista dalla lettera h) del comma 1) del presente articolo, devono presentare in visione al soggetto gestore idonea documentazione, ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione; in mancanza, è dovuta l'imposta sulla pubblicità, non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

Capo III - Il servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 27 - Finalità del servizio

1) Il Comune di Montecatini Val di Cecina, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché, nei limiti previsti dall'articolo 6, comma 3), del presente Regolamento, e dal Piano degli impianti delle pubbliche affissioni, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2) I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, sono quelli pubblicati dal Comune, nonché, di regola, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 507/1993.

3) I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di attività economiche sono quelli che hanno come scopo quello di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

4) Il servizio delle pubbliche affissioni è svolto dal Comune tramite personale incaricato.

Articolo 28 - Spazi per affissioni

1) La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative alle attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti. Il Piano degli impianti delle pubbliche affissioni individua la localizzazione degli impianti per affissioni di pubblica utilità (o pubblico interesse) e per avvisi funebri.

2) I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene chiesta al soggetto gestore sono dallo stesso collocati negli impianti destinati a tale scopo; la loro localizzazione è individuata dal Piano degli impianti delle pubbliche affissioni.

3) I manifesti da affiggere negli spazi eventualmente da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, con applicazione dell'imposta in base alle tariffe per essa in vigore, sempre che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'imposta stessa, di cui all'articolo 20 del presente Regolamento e non sussistano cause di esenzione, richiamate dall'articolo 26 del medesimo.

4) Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di impianti non utilizzati nelle altre classi, la Giunta Comunale, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dal Piano degli impianti delle pubbliche affissioni e dall'articolo 6, comma 3), del presente Regolamento. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio torna ad esser svolto osservando la ripartizione degli impianti prevista dal Piano. Qualora dovessero essere confermate le eccedenze e le disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica degli spazi, che potrà essere attuata mediante l'approvazione di modifiche al Piano degli impianti delle pubbliche affissioni.

Articolo 29 - Prenotazioni – Registro cronologico

- 1) L'affissione si intende prenotata nel momento in cui perviene al soggetto gestore la commissione, accompagnata dalla copia della ricevuta di versamento, comprovante l'avvenuto pagamento del diritto nell'importo dovuto, salvo i casi di esenzione dal diritto.
- 2) Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie relative alle stesse, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
- 3) Il registro cronologico deve essere tenuto presso l'ufficio affissioni del soggetto gestore e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 30 - Modalità per lo svolgimento del servizio

- 1) I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nei giorni e nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
- 2) I manifesti devono essere accompagnati da una richiesta di commissione, nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
- 3) Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
- 4) Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal registro cronologico di cui al precedente art. 29 del presente Regolamento.
- 5) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Su ogni manifesto viene impresso il timbro dell'ufficio affissioni, con la data di scadenza prestabilita.
- 6) I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento del diritto dovuto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
- 7) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi (ove il servizio venga svolto anche nelle ore notturne e/o nei giorni festivi), è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,00 per ciascuna commissione.

Articolo 31 - Norma di rinvio

- 1) Le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 507/1993 e dal presente Regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto da questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 32 - Annullamento della commissione – Mancanza di spazi disponibili

- 1) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche è considerato caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data in cui era stata richiesta l'affissione, il soggetto gestore provvede a darne tempestiva comunicazione per scritto al committente.
- 2) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
- 3) Nei casi di cui ai precedenti commi 1) e 2) il committente può annullare la commissione con avviso da inviare al soggetto gestore entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. In tali

casi l'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente, al quale il Comune o l'ente gestore provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione del Funzionario responsabile, possono essere restituiti allo stesso committente con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

4) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto. L'annullamento della richiesta di affissione dovrà in tal caso pervenire al soggetto gestore almeno il giorno precedente a quello previsto per l'inizio dell'affissione; a tal fine fa fede il timbro d'arrivo all'ufficio affissioni.

5) Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il soggetto gestore provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro 3 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, il soggetto gestore provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note al committente e dispone entro 90 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio comunale per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

Capo IV - Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe

Articolo 33 - Tariffe – applicazione e misura

1) Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale viene effettuato.

2) Il diritto è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm.70 x 100, nella misura stabilita con le tariffe approvate dalla Giunta comunale, in base a quelle previste dall'art.19, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, per i comuni della classe V.

3) Per ogni commissione inferiore a 50 fogli si applica la maggiorazione sulla tariffa base del 50%.

4) Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

5) Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.

6) Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7) Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Articolo 34 - Tariffa – riduzioni

1) La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo successivo del presente Regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente senza scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi a attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- a) per gli annunci mortuari.

2) I Comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50% della tariffa di cui all'art.20 del D.Lgs. 507/93 devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

3) Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti territoriali, ai fini della riduzione del 50% della tariffa del diritto, dovrà essere presentata idonea documentazione. La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o logo tipi di carattere commerciale, relativamente alla fattispecie previste dall'art. 20 del D.Lgs. 507/93, mantiene la riduzione a condizione che superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 cm. quadrati.

4) I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al comma 4) dell'art. 25 del presente Regolamento.

5) Le riduzioni non sono cumulabili. Le stesse non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi in urgenza, previsto dall'art. 30, comma 7), del presente Regolamento.

Articolo 35 - Esenzioni dal diritto

1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti che riguardano corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2) Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

3) Per i manifesti la cui affissione sia obbligatoria per legge il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4) Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I - Sanzioni - interessi – recuperi - rimborsi

Articolo 36 - Sanzioni tributarie ed interessi

1) Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 23 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di Euro 51,00, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto dovuto, si applica la sanzione da Euro 51,00 ad Euro 258,00, purché vi sia stato un pregiudizio all'attività di controllo da parte dell'ufficio.

3) Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, è applicabile la riduzione ad un quarto della sanzione in caso di adesione del contribuente all'accertamento mediante pagamento degli importi dovuti, entro il termine per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie.

4) In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta o del diritto dovuto, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.

5) Si applica la norma di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ravvedimento, ove ne sussistano i presupposti.

Articolo 37 – Importi minimi per recuperi Istanze di rimborso

1) Non si procede al recupero di tributi a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, nonché alla riscossione coattiva, per somme relative a tributi comunali (comprensive di sanzioni ed interessi) complessivamente inferiori o uguali a Euro 16,00 per anno: tale limite non è applicabile qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti un singolo tributo.

2) I rimborsi relativi a tributi comunali non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 16,00 per anno, ad esclusione delle somme relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità temporanea ed ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni; nei casi di spettanza di rimborsi per più annualità, si procede al rimborso se la somma complessiva sia superiore al limite anzidetto. La presente disposizione non si applica in relazione ad importi riscossi mediante ruolo.

3) Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Per le altre entrate, l'istanza deve essere presentata all'ufficio o al soggetto incaricato della gestione, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge, e in mancanza di disposizioni specifiche, entro il termine di prescrizione ordinaria decennale, previsto dall'articolo 2946 del Codice Civile, decorrente dalla data di cui sopra.

Articolo 38 - Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni

1) Nei casi di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti all'Amministrazione comunale, nonché in base a provvedimenti di accertamento/liquidazione/ingiunzione, sono dovuti gli interessi, in misura pari a più 2% rispetto al tasso di interesse legale al tempo e imposta vigente, su base annua, con maturazione giorno per giorno.

2) Gli stessi interessi, di cui al precedente comma, sono calcolati a partire dal giorno successivo all'effettuazione del pagamento, sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall'Amministrazione.

3) Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione comunale in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 26 del presente regolamento, sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso indicato al comma 1), in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.

4) Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli interessi nelle misure previste in relazione alle imposte erariali.

Articolo 39 - Sanzioni amministrative

1) Il Comune vigila, a mezzo della Polizia Municipale, del soggetto gestore, e di altri, eventuali, servizi o uffici individuati da successivi provvedimenti per la definizione delle procedure e/o di organizzazione, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

2) Le violazioni delle disposizioni di cui al precedente comma 1) comportano sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, senza pregiudizio delle sanzioni tributarie e delle procedure per l'applicazione delle medesime, in caso di violazione degli obblighi tributari.

3) Per le violazioni delle norme del presente Regolamento, e di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione amministrativa da Euro 206,00 a Euro 1.549,00, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, e dell'art. 51 del D.Lgs. n. 213/1998; la sanzione viene graduata, in sede di applicazione da parte degli organi competenti del Comune, in relazione alla tipologia degli impianti pubblicitari oggetto della violazione ed al tipo di violazione compiuta.

4) Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il Comune ordina la rimozione del mezzo pubblicitario abusivo; decorso il termine previsto nell'ordinanza, l'Ufficio competente per l'autorizzazione procede alla rimozione d'ufficio, avvalendosi dei servizi tecnici comunali. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, una volta eseguita la rimozione, essere sottoposti a sequestro a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, nonché dell'imposta, sanzioni ed interessi; gli interessati possono ottenere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di cauzione pari a quanto dovuto al Comune, da prestare nei termini indicati nel provvedimento di sequestro.

5) Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, nonché dell'applicazione delle sanzioni amministrative, il Comune, o il soggetto gestore del servizio Pubblicità ed Affissioni, può effettuare la copertura immediata delle pubblicità abusiva, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive; comunque, in caso di violazione concorrente degli obblighi tributari, il soggetto gestore procede alla notifica dell'avviso di accertamento, per il recupero dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, oltre all'applicazione delle sanzioni tributarie e degli interessi.

6) I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché all'aggiornamento del Piano generale degli Impianti.

Capo II - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 40 - Entrata in vigore - Abrogazione di precedenti disposizioni

1) Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2007.

2) A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 128 del 28.06.1994**.

4) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.